

FEDERICO RUSSO

Elezione o cooptazione per i *pontifices* e gli *augures* di Urso?

*Auguri e pontefici nella Lex Coloniae Genetivae Iuliae.
Osservazioni preliminari*

Come è noto, analogamente ad altri statuti locali ancora oggi noti in maniera più o meno completa¹, anche la *Lex Ursonensis*², legge istitutiva della *colonia*

Questo contributo espone alcuni risultati di una più ampia indagine condotta presso l'Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik dell'Università di Vienna nel quadro di un Lise-Meitner-Projekt dal titolo "Wahlgesetze von Baetica: Zentrale und Lokale Gesetzgebung", finanziato dal Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung austriaco (Projektnummer: M-2142).

¹ Per uno sguardo d'insieme sui cosiddetti statuti spagnoli (oltre alla *Lex* di Urso, statuti municipali quali, per citare quelli maggiormente noti, la *Lex Imitana*, la *Lex Salpensana* e la *Lex Malacitana*, quest'ultime tutte riconducibili alla cosiddetta *Lex Flavia municipalis*), cfr. in sintesi e con rimandi bibliografici essenziali, Mangas 2001, Galsterer 2006, González 2008, Caballos Rufino 2009, da ultima Das Graças Pinto De Britto 2014. Ancora essenziale, D'Ors 1953, per un'edizione e ampia analisi e commento dell'evidenza epigrafica giuridica spagnola, comprese le *leges succitane*. Per la *Lex Imitana*, integrata dai numerosi frammenti della *Lex Malacitana*, cfr. González – Crawford 1986, Lamberti 1993, Wolf 2011. Per gli statuti locali provenienti dall'Italia, quali la *Lex* di Taranto o la *Tabula Heracleensis*, oltre alle rispettive edizioni contenute in Crawford 1996, vd. in particolare per lo statuto tarantino Cappelletti 2011, con ampie indicazioni bibliografiche e commento.

² Lo statuto (CIL II, 5439 = Crawford 1996, n. 25, 393-454), promulgato da M. Antonio (tra il 47 e il 45 a.C.), ci è noto in frammenti appartenenti a tavole che furono verosimilmente incise in età flavia. Per un'edizione critica e commentata del testo si veda D'Ors 1953 e, per i nuovi frammenti della legge (capp. 13-20; HEp 15, 2006, 325 = AE 2006, 645, che vanno ad integrare quelli

Julia Genetiva stanziata a Urso verosimilmente nell'età della dittatura di Cesare dato che il capitolo 104 scrive *qui iussu C. Caesaris dictatoris imperatoris*³, regolava minuziosamente molteplici aspetti della vita pubblica della comunità locale.

Non fa dunque meraviglia che una sezione della legge, di cui noi non conosciamo che alcune parti, si occupasse anche di figure importanti per la vita pubblica della comunità locale quali auguri e pontefici⁴. Naturalmente, la critica moderna ha già analizzato in profondità le caratteristiche inerenti di tali sacerdoti⁵, soffermandosi in particolare sui privilegi di cui i membri di questi due collegi godevano, così come sono descritti al capitolo 66 della legge ursonense. Allo stesso modo, ci si è concentrati su un ulteriore aspetto relativo agli auguri e ai pontefici locali, e cioè le modalità tramite cui essi assumevano la carica entrando nel rispettivo collegio di appartenenza. E tuttavia, proprio da questo punto di vista, quello cioè relativo alle modalità di accesso alle principali cariche religiose locali, sembra potersi affermare che la legge di Urso riserva ancora qualche sorpresa, nonostante la grande attenzione che anche tale questione, come altre, ha attirato. Varrà dunque la pena in questa sede approfondire l'analisi del problema della selezione dei sacerdoti dei collegi locali principali, alla luce non solo della parallela e analoga legislazione vigente a Roma, ma anche di una nuova lettura di alcune norme contenute nella legge stessa di Urso, che fino ad oggi non sono state esplorate in relazione al problema qui posto.

1. Meccanismi di selezione di pontifices e augures

Per quanto riguarda le modalità tramite cui i (nuovi) membri dei collegi dei *pontifices* e degli *augures* dovevano essere selezionati, lo statuto di Urso è, a

editi da D'Ors 1953), Caballos Rufino 2006. Cfr. anche l'edizione commentata di Crawford 1996, 393-454, ivi ulteriori indicazioni bibliografiche relative alle diverse edizioni esistenti. Naturalmente, la letteratura sulla *Lex* di Urso, così come sulla colonia, è enorme, ed esula dai confini di questa ricerca un suo esame dettagliato. Basti il rimando alla ricca bibliografia reperibile in Caballos Rufino 2006. Importanti considerazioni per quanto riguarda il rapporto tra legge locale e legge centrale in Gabba 1988.

³ Per un quadro storico completo della colonia cesariana stanziata ad Urso, cfr. Caballos Rufino 2005, 415-430; Caballos Rufino 2006, 307-434.

⁴ Sui diversi aspetti delle istituzioni religiose a livello locale, tra cui anche le funzioni degli *augures* e dei *pontifices* di Urso, vd. in generale Raggi 2011.

⁵ Sui collegi sacerdotali di Urso, e più in particolare sui pontefici e auguri locali, vd.: Rodríguez Neila 1981, Keay 1988, 154-155, Castillo 1989, 83-93, Rodríguez Cortés 1991, 116-117, Rüpke 2012. Per uno sguardo d'insieme, che comprende anche lo studio delle disposizioni di ambito religioso contenute nella *Lex* di Urso, Delgado Delgado 1998, 145-154, in particolare, per le tematiche qui affrontate; Delgado Delgado 2000, Delgado Delgado 2003.

questo proposito, ben chiaro, assimilando assimila tali elezioni a quelle in cui dovevano periodicamente essere eletti i duoviri della città (cap. 68): *Ilviri praefectus)ve comitia pontific(um) augurumq(ue) quos / h(ac) l(ege) / facere oportebit ita habeto prodicito ita uti / Ilvir(um) creare facere sufficere h(ac) l(ege) o(portebit)*⁶. In base a quanto prescritto dal capitolo, si è solitamente concordi nel credere che pontifici e auguri costituivano, ad Urso, cariche elettive di ambito comiziale, e che, per questo motivo, tale capitolo doveva rifarsi al plebiscito rogato dal tribuno T. Azio Labieno⁷ del 63 a.C., il quale, come noto, riportando in auge quanto già disposto dalla *Lex Domitia* del 104/103 a.C. e temporaneamente annullato da provvedimenti di età sillana⁸, prevedeva per i sacerdoti dei maggiori collegi un'elezione comiziale.

La *Lex Domitia*, plebiscito del tribuno Cn. Domizio Enobarbo⁹, abolì la *cooptatio* come unica procedura di selezione per i quattro *amplissima collegia* – *pontifices, augures, XVviri, epulones* – e affidò l'elezione dei sacerdoti alla *minor pars populi* (17 tribù, i *comitia sacerdotum*), a partire da una lista presentata, tramite *nominatio*, dai membri del collegio stesso dove si era reso vacante un posto¹⁰. Al di là del problema in cosa consistesse esattamente la *nominatio* preventiva dei futuri sacerdoti, è chiaro che essa, insieme alla *cooptatio*, conservava un ruolo fondamentale, anche dopo l'introduzione dei *comitia sacerdotum* ad opera della *Lex Domitia* (ribaditi poi dal plebiscito di T. Azio Labieno). Si veda a questo proposito un passo di Cicerone (*Phil.* XIII 5, 12), in cui l'oratore promette di nominare come candidato e successivamente cooptare nel collegio dei gli auguri il figlio di Pompeo. La *cooptatio*, dunque, anche nel quadro dei *comitia sacerdotum*, avrebbe conservato un ruolo fondamentale, sebbene formale,

⁶ “I duoviri o il prefetto dovranno condurre e notificare le elezioni di auguri e pontefici, che sarà necessario eleggere secondo quanto disposto da questa legge, allo stesso maniera prevista da questa legge per l'elezione, la creazione o la sostituzione di duoviri.”

⁷ Per il plebiscito rogato dal tribuno T. Azio Labieno, vd. Ps. Asc. p 102; Suet. *Caes.* 13; Vell. Pat. II 12, 3; Sall. *Cat.* 49; Plut. *Caes.* 7, 1; C.D. XXXVII 37, 1.

⁸ Per la legislazione di Silla incentrata sui collegi sacerdotali, e soprattutto sulla temporanea abolizione dei *comitia sacerdotum* (ma non per quelli da cui usciva eletto il pontefice massimo), cfr. Vallocchia 2008, 218-230. Vd. anche Lamberti 2017. In generale, sulla legislazione sacerdotale a Roma, Scheid 2011.

⁹ Per la *Lex Domitia* vd. Cic. *De leg. agr.* II 7, 18, *Ad Brut.* I 5, 3; Suet. *Ner.* 2; C.D. XXXVII 37, 1; Vell. Pat. II 12, 3.

¹⁰ Critico in questo senso Vallocchia 2008, 190-191, che mette anche in guardia contro l'uso anacronistico, in senso strettamente tecnico, del termine *nominatio*; cfr. la recensione dello studio di Vallocchia di Montanari 2008. Cfr. Del Ponte 1992, 154, Mercklin 1848, 139, Scheid 1989, 56.

entro i limiti della votazione da parte della *minor pars populi*, ai fini della *creatio* del nuovo sacerdote¹¹.

Così come a Roma, a partire dal 103 a.C., era entro i *comitia sacerdotum* che i sacerdoti erano eletti, ad Urso si doveva (analogamente) procedere all'elezioni dei membri dei due collegi in questione seguendo la procedura adottata per l'elezione dei duoviri: era dunque il popolo (nella sua interezza, e non una sua sola parte come a Roma) ad eleggere i propri *augures* e *pontifices*¹².

In realtà, la questione non è poi così semplice come sembra emergere da una prima lettura del capitolo 68 della *Lex* di Urso. Si potrà senza dubbio concordare sul fatto che il capitolo prescrivesse un'elezione vera e propria degli auguri, piuttosto che un processo di cooptazione analogo a quello vigente a Roma fino alla *Lex Domitia*; si potrà anche, come è stato fatto, sottolineare la novità rappresentata da Urso rispetto all'uso di Roma, identificabile nel fatto che il capitolo 68 sembra implicare il solo intervento popolare nell'elezione dei membri dei due collegi, laddove a Roma l'elezione spettava solo a 17 tribù sorteggiate tra tutte le 35, e soprattutto la scelta da parte degli aventi diritto di voto doveva cadere su un individuo scelto tra una rosa di candidati già selezionati dai membri del collegio stesso in cui uno o più posti si erano resi vacanti¹³. Eppure, una lettura più attenta di altri capitoli della *Lex* di Urso, ancora relativi all'elezione dei

¹¹ Come esplicitato da Cic. *De leg. agr.* II 7, 18: *Atque hoc idem de ceteris sacerdotiis Cn. Domitius, tribunus plebis, uir clarissimus, tulit, quod populus per religionem sacerdotia mandare non poterat, ut minor pars populi uocaretur; ab ea parte qui esset factus, is a conlegio cooptaretur.* Sul significato della *Lex Domitia*, e soprattutto sul ruolo acquisito dal popolo, nel parziale controllo della selezione dei membri dei più importanti collegi, cfr. Vallocchia 2008, 163-176, il quale pone in risalto, a partire anche da un passo di Cicerone (*Brut.* 1, 1: *qua in cogitatione et cooptatum me ab eo in conlegium recordabar, in quo iuratus iudicium dignitatis meae fecerat, et inauguratum ab eodem*), come la *cooptatio* persistesse ad avere un ruolo centrale nella *creatio* e nella *inauguratio* del sacerdote, anche entro la riforma introdotta dalla *Lex Domitia*: senza di essa, infatti, la precedente elezione comiziale non aveva valore. Vd. anche Linderski 1995, 555, nt. 44. Per la pratica della *cooptatio*, in sintesi Paribeni 1961, 1200 e North 2011. Si noti che Livio ci assicura come l'elezione comiziale fosse già la modalità prescelta per la carica di pontefice massimo perlomeno dal 212 a.C. (*Liv.* XXV 5, 2-4). D'altra parte, è anche possibile anticipare la prima elezione comiziale di un pontefice massimo al 255-255 a.C., quando fu eletto il primo pontefice massimo plebeo, T. Corucanio (*Liv. Per.* 18): Per quest'ultima possibilità, cfr. Pais 1915, 337; Szemler 1972, 68, che propende per il 254 a.C.; Rüpke 2005, 61, che pensa al 254 o al 253 a.C.; Vallocchia 2008, 171, suggerisce invece l'elezione del 212 a.C.

¹² È comunemente accettato che le leggi in materia vigenti a Roma fossero quelle che funzionarono da modello anche nella codificazione delle norme analoghe per Urso. Vd. a questo proposito anche Bertrand 2010, 600. E tuttavia, come vedremo, questo paradigma interpretativo non sembra trovare applicazione (se non parziale) nel capitolo 67 della *Lex Ursonensis*.

¹³ Sui meccanismi elettorali sacerdotali a Roma in età repubblicana, vd. anche in sintesi Delgado Delgado 1999, 57-81.

pontefici e degli auguri locali, rivela una situazione ben più complessa, al cui interno l'elezione comiziale, così cristallinamente indicata dal capitolo 68, non costituisce che una modalità di accesso ai due più importanti collegi sacerdotali locali.

Il capitolo 67, immediatamente precedente quello che appunto assimila elezioni duovirali ed elezioni sacerdotali, fornisce delle istruzioni, stavolta relative ad una procedura di cooptazione delle medesime figure di sacerdoti (*augures* e *pontifices*), la cui portata non è stata compresa a fondo. Ecco il dettato del capitolo in questione: *Quicumque pontifices) quique augures c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) / post h(anc) l(egem) da/tam in conlegium pontific(um) augurumq(ue) in demor/tui damnative loco h(ac) l(ege) lectus cooptatusve erit / is pontif(ex) augurq(ue) in c(olonia) Iul(ia) in conlegium pontifex / augurq(ue) esto ita uti qui optuma lege in quaque / colon(ia) pontifices) auguresq(ue) sunt erunt neve quis quem in conlegium pontificum kapito sublegito cooptato nisi tunc cum minus tribus pon/tificib(us) ex iis qui c(oloniae) G(enetivae) sunt erunt neve quis quem in conlegium augurum sublegito cooptato ni/si tum cum minus tribus auguribus ex eis qui / colon(iae) G(enetivae) I(uliae) sunt erunt*¹⁴. Il capitolo 67, che si riferisce ad una procedura apparentemente non assimilabile a quella di un'elezione comiziale, è stato, comunque, letto in perfetta armonia con la regola indicata dall'immediatamente successivo capitolo 68, dove, come accennato, si parla invece in termini espliciti di elezione comiziale degli auguri e dei pontefici locali. Il rapporto tra i due capitoli, a prima vista contraddittorio, è stato spiegato in vari modi, che qui di seguito riassumeremo.

La chiave per l'interpretazione del dettato del capitolo 67 risiede, naturalmente, nei quattro verbi che esso utilizza per indicare la selezione dei sacerdoti nelle circostanze chiarite dal capitolo stesso (*lego, sublego, coopto, capio*), a cui segue poi il sintagma *in conlegium*. Mommsen riteneva che il capitolo 67 indicasse una fase successiva a quella riferita dal capitolo 68: ad un'elezione comiziale sarebbe seguita una *cooptatio* vera e propria, che avrebbe avuto lo scopo di convalidare la precedente elezione: in questo caso, allora, i quattro verbi si sa-

¹⁴ “Tutti i pontefici e gli auguri della colonia *Genetiva Iulia*, eletti o cooptati, a seguito della pubblicazione della presente legge e in accordo con quest'ultima, nel collegio dei pontefici o in quello degli auguri, per prendere il posto di coloro che siano stati condannati o siano deceduti, occuperanno il posto di pontefici e auguri in tali collegi, e avranno i medesimi diritti dei pontefici e degli auguri di qualunque colonia. Nessuna persona dovrà essere selezionata al posto di qualcun altro o cooptato nel collegio dei pontefici, eccetto nel caso in cui il numero di pontefici della colonia *Genetiva Iulia* sia inferiore a tre. Nessuna persona dovrà essere selezionata al posto di qualcun altro o cooptato nel collegio degli auguri, eccetto nel caso in cui il numero di auguri della Colonia *Genetiva Iulia* sia inferiore a tre.”

rebbero genericamente riferiti ad una procedura di *cooptatio*¹⁵. Nella medesima direzione anche Bouché-Leclercq¹⁶, Crawford¹⁷, e, più recentemente, Delgado-Delgado¹⁸ e Vallocchia¹⁹, i quali citano tutti, in vario modo, la *Lex Domitia* (o comunque il sistema vigente a Roma in materia di elezione di sacerdoti) come modello per quanto disposto dal capitolo 67. Di segno del tutto diverso la teoria proposta da D’Ors²⁰ (seguito da Melchor Gil²¹), il quale sostiene che i verbi impiegati dal capitolo 67 si riferirebbero esclusivamente ad una procedura elettorale di ambito popolare-comiziale (rivolta all’intero corpo civico ursonense, non ad una sua parte come accadeva a Roma), non dovendosi dunque attribuire loro significati diversi tra di loro, né dovendo assumere che essi fossero stati impiegati in senso strettamente tecnico²². In definitiva, secondo lo studioso spagnolo (e secondo coloro che lo seguono), tutti e quattro i verbi sarebbero stati utilizzati in senso quasi sinonimico, e la vera natura dell’elezione dei pontefici e degli auguri ursonensi sarebbe stata indicata dal solo capitolo 68, quello, cioè, in cui più chiaramente si parla di *creatio*. I pontefici e gli auguri ursonensi, dunque, sarebbero entrati in carica, secondo D’Ors, subito dopo l’elezione comiziale, che rimaneva dunque l’unica modalità d’accesso ai *collegia* sacerdotali adottata ad Urso.

2. Problemi di terminologia giuridica specifica

È stato rilevato che una caratteristica ricorrente nell’uso dei verbi indicanti l’accesso ad una carica, nella legge di Urso come in altri statuti locali, è l’impiego per così dire oscillante e disinvolto di specifici termini, i quali vengono adottati in contesti diversi e con significati diversi²³. Appare senza dubbio vero che, anche all’interno del medesimo testo legislativo quale la *Lex* di Urso, ci siano verbi quali *facere* e *creare* che sembrano continuamente oscillare tra i significati di “eleggere” e quelli di “nominare”²⁴: il verbo *creare*, ad esempio, è sicuramente utilizzato per indicare l’elezione dei duoviri (capp. 68 e 93), o di altri magistrati (cap. 101), ma è anche utilizzato per la cooptazione dei decurioni

¹⁵ Mommsen 1984, 36.

¹⁶ Bouché-Leclercq 1975, 284.

¹⁷ Crawford 1996, 436.

¹⁸ Delgado Delgado 2003, Delgado Delgado 2000.

¹⁹ Vallocchia 2008, 255.

²⁰ D’Ors 1953, 190. Vd. anche D’Ors 1989.

²¹ Melchor Gil 2013, 225. In questo senso anche Raggi 2006, 707.

²² *Contra*, Vallocchia 2008, 251. Pensa ai soli comizi popolari anche Rüpke 2006, 43.

²³ Melchor Gil 2013, 224; Melchor Gil – Rodríguez Neila, 2012, 110-111.

²⁴ Per l’uso di *creare* nel senso di eleggere (in ambito comiziale), cfr. Caballos Rufino 2006, 191-192.

(capp. 91 e 101; si noti però che nel cap. 101 il verbo compare in un'integrazione al testo, insieme al participio di *facere*), a dimostrazione che esso poteva essere utilizzato anche in contesti non comiziali, dato che i decurioni non venivano certamente eletti dall'assemblea popolare²⁵. E tuttavia, tale "confusione" non sembra davvero ravvisabile nell'uso dei succitati verbi *legere*, *sublegere*, *capere* e *cooptare*, o perlomeno non per la maggioranza di questi, dato che la loro valenza semantica e giuridica appare molto più definita e dunque stabile.

Prendiamo ad esempio *coopto*: una ricerca nel *Thesaurus Linguae Latinae* dimostra senza margini di incertezza che esso non veniva mai utilizzato nel contesto di un'elezione comiziale. Anche *cipio*, sebbene in maniera meno netta, presenta la medesima caratteristica d'uso, poiché esso non si riferisce esattamente ad un'elezione comiziale. Si veda a questo proposito un noto passo di Aulo Gellio (I 12, 13-17: "*Cipi*" autem virgo propterea dici videtur, quia pontificis maximi manu presa ab eo parente, in cuius potestate est, veluti bello capta abducitur. In libro primo Fabii Pictoris, quae verba pontificem maximum dicere oporteat, cum virginem capiat, scriptum est. Ea verba haec sunt: "Sacerdotem Vestalem, quae sacra faciat, quae ius siet sacerdotem Vestalem facere pro populo Romano Quiritibus, uti quae optima lege fuit, ita te, Amata, cipio." Plerique autem "cipi" virginem solam debere dici putant. Sed flamines quoque Diales, item pontifices et augures "cipi" dicebantur. L. Sulla rerum gestarum libro secundo ita scripsit: "P. Cornelius, cui primum cognomen Sullae impositum est, flamen Dialis captus." M. Cato de Lusitanis, cum Servium Galbam accusavit: tamen dicunt defecere voluisse. Ego me nunc volo ius pontificium optime scire; iamne ea causa pontifex capiar? Si volo augurium optime tenere, ecquis me ob eam rem augurem capiat?"²⁶ A proposito del passo di Aulo Gellio

²⁵ Per il problema dell'accesso al decurionato, cfr. brevemente *infra*. Per quanto riguarda il diritto augurale, è stato osservato come i termini *creatio* e *lectio* indichi semplicemente la scelta del sacerdote, indipendentemente dalle procedure adottate. Cfr. Catalano 1960, 230.

²⁶ "Si dice che una Vestale è presa perché, sembra, essa è presa per mano dal pontefice massimo e portata via dal genitore nella cui potestà essa si trovava, come se fosse stata portata via in guerra. Nel primo libro dell'opera di Fabio Pittore si trovano citate le parole che era necessario che il pontefice massimo pronunciasse, al momento in cui sceglieva una Vestale. Tali parole sono: 'Ti prendo, Amata, per essere sacerdotessa di Vesta, per compiere i riti che è giusto che una Vestale compia in favore del popolo romano, i Quiriti, come stabilito dalla legge'. Molti pensano che il termine 'prendere' debba essere usato per una vergine Vestale. Tuttavia, si dice anche che i *Flamines Diales*, come i pontefici e gli auguri sono 'presi'. L. Silla, nel secondo libro dei suoi *Commentarii* ha così scritto: 'P. Cornelius, il primo a ricevere il *cognomen* Silla, fu scelto per essere *Flamen Dialis*'. M. Catone, nella sua accusa contro Servio Galba, a proposito dei Lusitani disse: 'e tuttavia dicono di aver voluto rivoltarsi. Io, al momento, vorrei avere un'ottima conoscenza del diritto pontificale. Dovrei essere per questo motivo essere scelto come pontefice? Se io voglio conoscere a fondo il diritto augurale, dovrebbe qualcuno, per questo motivo, scegliermi come augure?'"

è stato sostenuto che *cipio* abbia doppio significato: uno non tecnico, indicante genericamente una *creatio* (indipendentemente dalla modalità implicata nella *creatio* stessa), e uno più specificamente tecnico, in relazione alla lectio delle Vestali²⁷. Ad ogni modo, appare evidente come il verbo in questione non implicasse un'elezione in seno ad un'assemblea popolare.

Similmente, anche i verbi *legere* e *sublegere*, pur utilizzati entro contesti elettorali-comiziali, vengono impiegati dalle fonti anche per la nomina dei sacerdoti da parte di un collegio o del pontefice massimo. Di particolare interesse sono, a questo proposito, due passi che si riferiscono alla nomina di *pontifices* a *augures* prima dell'entrata in vigore nel 103 a.C. della *Lex Domitia: Flamen Quirinalis Ser. Cornelius mortuus, augur C. Horatius Pulvillus, in cuius locum C. Veturium ... augures legere* (Liv. III 32, 3)²⁸; *eo anno sacerdotes publici mortui L. Aemilius Papus decemvir sacrorum et Q. Fulvius Flaccus pontifex, qui priore anno fuerat censor ... suffectus in Aemili locum decemvir M. Valerius Messalla; in Fulvi pontifex Cn. Domitius Ahenobarbus, oppido adulescens sacerdos, est lectus* (Liv. XLII 28, 12-13)²⁹. Alla morte di un sacerdote, dunque, prima della *Lex Domitia*, che, come detto, trasferì ad una speciale assemblea popolare l'elezione dei sacerdoti degli *amplissima collegia*, i membri restanti procedevano ad una *lectio*, che si configurava come una vera e propria *cooptatio* dei nuovi colleghi³⁰. Infine, bisognerà ricordare che il sintagma *in conlegium*, ricorrente nel capitolo 67, segue tipicamente il verbo *cooptare* e i suoi derivati.

²⁷ Vallocchia 2008, 252. Così anche Guizzi 1968, 35 (cfr. Wissowa 1899, col. 1509).

²⁸ “Morto il *Flamen Quirinalis* Servio Cornelio, così come l'augure C. Orazio Pulvillo, gli auguri scelsero al posto di quest'ultimo C. Veturio ...”

²⁹ “In quell'anno morirono due sacerdoti pubblici, il *decemvir sacrorum* L. Emilio Papo e il pontefice Q. Fulvio Flacco, che l'anno precedente era stato censore ... M. Valerio Messalla fu eletto *decemvir* in sostituzione di Emilio; al posto di Fulvio fu eletto pontefice il giovane Cn. Domizio Enoarbo.”

³⁰ Come testimone del medesimo uso, Vallocchia 2008, 252, cita anche un passo di Ateio Capitone riportato da Aulo Gellio (I 12, 8): *Praeterea Capito Ateius scriptum reliquit neque eius legendam filiam, qui domicilium in Italia non haberet, et excusandam eius, qui liberos tres haberet*. Per un'analisi di questo passo, in relazione in particolare alle modalità di selezione delle Vestali, vd. Licandro 2004, 101-103; Vallocchia 2008, 200-201, con indicazioni bibliografiche. Il passo di Aulo Gellio, che si basa verosimilmente sul *De iure pontificio* di Ateio Capitone, esplicita come cui uno dei requisiti essenziali perché una giovane potesse accedere al sacerdozio di Vesta fosse il possesso, da parte del padre, del *domicilium* in Italia (secondo Licandro 2004, 102, tale norma dovette seguirne un'analogia che prescriveva il domicilio a Roma). Ai fini della presente ricerca, dunque, è importante sottolineare una volta in più il legame tra sacerdozio e *domicilium*.

Basti, a questo proposito, un esempio per tutti tratto da Cicerone (*Ad Brut.* I 5, 3): *Ciceronem nostrum in vestrum conlegium cooptari volo*³¹.

Sebbene sia stato suggerito che i verbi *legere*, *sublegere*, *capere* e *cooptare* del capitolo 67 non siano da intendere in senso strettamente tecnico, indicando tutti e tre verbi l'avvenuta elezione comiziale ad una carica, dobbiamo ribadire che essi, in generale, si riferiscono più precisamente, ed anzi esclusivamente, a procedure di selezione che non implicavano il coinvolgimento dell'assemblea popolare, ma, al contrario, a meccanismi di scelta basati appunto sulla cooptazione o nomina diretta³².

Tornando testo ursonense, dobbiamo concludere che quanto stabilito dal capitolo 67 non può corrispondere alle modalità indicate al capitolo 68: il primo, a differenza del secondo, non può riferirsi ad un'elezione comiziale, che è invece prescritta a chiare lettere da quest'ultimo. È perciò da escludere l'ipotesi di chi ha proposto di vedere nel capitolo 68 la fase propedeutica all'elezione vera e propria, indicata al capitolo 67, secondo quella combinazione di elezione popolare e *cooptatio* collegiale che era tipica del sistema di rinnovo dei *collegia* romani. Essa è infatti contraddetta da quanto disposto dal capitolo 67 stesso, dove si chiarisce in modo definitivo ed inequivocabile che i nuovi *augures* e *pontifices*, o meglio quelli cooptati secondo il dettato del medesimo capitolo (e solo nelle circostanze indicate dal capitolo), dovranno essere considerati aventi i medesimi diritti di quelli che andranno a sostituire perché deceduti o condannati, i diritti cioè di un pontefice o augure di una qualunque altra colonia³³. Se il capi-

³¹ Cicerone chiese a M. Giunio Bruto di cooptare suo figlio ventunenne Marco come pontefice, non riuscendo peraltro nel suo intento. Su questo passo cfr. Rüpke 2008, 924.

³² Possiamo allora ipotizzare che il sintagma *lectus cooptatusve* ricorrente nel testo del capitolo 67, lungi dall'essere un'endiadi (come invece suggerito da D'Ors), si riferisse in realtà due momenti della medesima procedura: la *lectio*, cioè la scelta del nuovo sacerdote-candidato, e la *cooptatio*, cioè l'atto finale ed ufficiale precedente l'entrata in carica del nuovo membro. Così anche Vallocchia 2008, 253-254. Resta aperto il problema se il collegio sacerdotale potesse rifiutarsi di procedere ad una *cooptatio* di un individuo già selezionato tramite *lectio*. La presenza di due momenti distinti e posti in successione fa pensare che la *cooptatio* non necessariamente dovesse seguire le indicazioni di una *lectio*. D'altra parte, sia *lectio* che *cooptatio* erano attuate dai medesimi soggetti, cosicché un rifiuto della prima pare poco verosimile. È dunque più facile ed economico pensare ad una distinzione più formale che sostanziale, anche alla luce del fatto, sopra richiamato, che la *cooptatio*, come atto finale, era comunque necessaria anche a seguito di un'elezione in ambito comiziale.

³³ Cap. 67: *Quicumque pontifices) quique augures c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) / post h(anc) l(egem) da(tam) in conlegium pontific(um) augurumq(ue) in demortui damnative loco h(ac) l(ege) lectus cooptatusve erit / is pontif(ex) augurq(ue) in c(olonia) Iul(ia) in conlegium pontifex / augurq(ue) esto ita uti qui optuma lege in quaque / colon(ia) pontif(ices) auguresq(ue) sunt erunt ...*

tolo 67 rappresentasse, invece, la fase successiva all'elezione comiziale (o ancora precedente, come vuole Delgado Delgado, che vi vede la fase in cui i sacerdoti rimasti sceglievano i nomi da sottoporre all'assemblea³⁴), ci saremmo aspettati che tale clausola, o meglio specificazione, fosse aggiunta al capitolo inerente l'elezione vera e propria o alla sua fase iniziale, a significare che i nuovi auguri e pontefici dovranno essere considerati, dal punto di vista giuridico, sullo stesso piano dei loro colleghi. Tale clausola, quindi, ha poco senso se si intende il capitolo 67 come successivo al capitolo 68. Oltretutto, il capitolo 67 si riferisce solo all'elezione, al di là della modalità che ne fosse alla base, in circostanze particolari, vale a dire quando il numero dei membri scendesse sotto una certa soglia (per questo problema cfr. *infra*), non ad una procedura elettiva regolare. Bisogna infatti ribadire che, se le circostanze enunciate al capitolo 67 fossero da riferire all'elezione regolare dei sacerdoti, esse sarebbero più verosimilmente comparse nel capitolo 68 stesso, quello appunto in cui ci si riferisce all'elezione dei pontefici e degli auguri, non in quello precedente.

Sembra dunque delinearsi la possibilità che esistessero due modalità di accesso ai collegi dei pontefici e degli auguri locali, ciascuna delle quali adottata in circostanze precise, ma equivalenti dal punto di vista giuridico.

Resta da capire, però, quando si applicasse l'uno o l'altro metodo. Un dato importante da tenere in considerazione ci è fornito dal capitolo 67. Esso dispone che si proceda ad un tipo particolare di selezione, non basata sull'espressione di un voto assembleare, quanto piuttosto su modalità che, pur nella mancanza di dettagli e ulteriori precisazioni, possiamo ricondurre all'uso della cooptazione, qualora il numero dei membri attivi dei due collegi scenda sotto il tre. Solo in quell'occasione, sembra potersi affermare, si ricorrerà a tale metodo, il quale deve essere allora considerato alternativo, e dunque né complementare né corrispondente, a quello basato sull'elezione comiziale. Che infatti ci fossero (almeno) due modalità di accesso ai due collegi sacerdotali in questione sembra suggerito proprio dalla precisazione, sopra rilevata, secondo cui i membri scelti secondo il metodo prescritto dal capitolo 67, in pratica, cioè, cooptati, saranno considerati sul medesimo piano, dal punto di vista giuridico, rispetto ai colleghi già in carica (peraltro non solo della colonia di Urso, ma di tutte le colonie in generale). Per quale motivo la legge ricorre a tale precisazione? Evidentemente perché, a mio avviso, essa implica che vi fossero appunto due metodi di accesso ai collegi degli auguri e dei pontefici: da un lato, e questa era la modalità per così dire normalmente prevista, si ricorreva alla consultazione elettorale vera e

³⁴ E tuttavia, i termini impiegati nel capitolo implicano chiaramente un'elezione finale, non seguita da successiva ratifica comiziale. Sulle modalità di formazione delle liste di "nominati" da presentare ai *comitia sacerdotum* da parte dei membri ancora in carica del collegio interessato, cfr. in particolare Vallocchia 2008, 190-191.

propria, secondo quanto prescritto per l'elezione del duoviro; dall'altra, invece, si poteva scegliere di ricorrere alla cooptazione. Da quest'ultima, secondo la legge ursonense, sarebbero usciti sacerdoti che in nessun modo andavano considerati giuridicamente differenti dai sacerdoti eletti in un'assemblea. D'altra parte, ci si potrebbe chiedere come potessero convivere due sistemi così diversi. La risposta ce la fornisce ancora una volta una più attenta lettura del capitolo 67.

3. I collegi sacerdotali ursonensi: composizione, modalità di accesso e relativi requisiti

A proposito del capitolo 67, in dottrina è comunemente accettata la convinzione che i due collegi in questione contassero non più di tre membri ciascuno³⁵. In realtà, sebbene tale ipotesi sia, almeno in teoria, possibile, il testo del capitolo 67 non sembra esprimersi in questa direzione: esso prescrive solo la selezione tramite cooptazione, dei nuovi auguri e pontefici allorché nei rispettivi collegi rimangano, a seguito di decessi o condanne, meno di tre membri; solo allora, esplicita il capitolo, si ricorrerà ad una selezione per riempire i posti vacanti. In nessun modo, allora, si specifica quale fosse il numero regolare e ordinario di membri di ciascun collegio; al contrario, si prescrive semplicemente cosa fare al momento in cui il numero dei membri in vita scendesse sotto quella che appare con tutta chiarezza come una soglia minima, piuttosto che il numero totale dei membri dei due collegi.

Pur non potendo stabilire quanti fossero i membri effettivi³⁶, è importante sottolineare che non esiste alcun motivo per credere che essi fossero solo tre, e che anzi, stando al testo del capitolo 67, si ha l'impressione che essi fossero più numerosi.

Quest'ultima questione non è di poco conto, né, soprattutto, riguarda esclusivamente la composizione dei collegi dei *pontifices* e degli *augures*. Una volta che, infatti, si ipotizzi che il numero dei sacerdoti dei due collegi in questione fosse superiore a tre, le discrepanze sopra rilevate tra il capitolo 67 e il capitolo 68, lungi a nostro avviso dall'indicare con parole diverse la medesima procedura,

³⁵ Recentemente, ad esempio, Vallocchia 2008, 248. D'Ors 1953, nel commento al capitolo pensa a tre, ma, nel suo contributo successivo, specificamente dedicato al capitolo 67, non esclude che questi collegi potessero contare anche più di tre membri (D'Ors 1989, 222).

³⁶ Come detto, D'Ors 1953, 191, pensa a tre, seguito poi da altri. E tuttavia, lo studioso non manca di citare casi in cui il numero di sacerdoti locali risulta essere superiore a tre, tra cui Capua, dove sono attestati sei auguri e dieci pontefici (Cic. *De leg. agr.* II 35, 96: *huc isti decemviri cum icc colonorum ex lege Rulli deduxerint, c decuriones, x augures, vi pontifices constituerint*; cfr. Rodríguez Neila 1981, 92).

potranno essere ricomposte in un quadro coerente, al cui interno l'elezione comiziale non rappresenta che una modalità di accesso ai collegi.

Vediamo nuovamente il testo del capitolo 67: *neve quis quem in conlegium pontificum kapito suble/gito cooptato nisi tunc cum minus tribus pontificib(us) ex iis qui c(oloniae) G(enetivae) sunt erunt neve quis quem in conlegium augurum sublegito cooptato ni/si tum cum minus tribus auguribus ex eis qui / colon(iae) G(enetivae) I(uliae) sunt erunt*. Il dettato ursonense è chiaro: solo in una determinata circostanza (vale a dire quando il numero di sacerdoti fosse sceso eccessivamente) si sarebbe potuto fare ricorso ad una procedura diversa da quella canonica, i cui risultati, d'altra parte, non dovevano essere considerati diversi rispetto a quelli ottenuti con una regolare consultazione popolare. In questo senso, allora, il combinato dei capitoli 67 e 68 risulta del tutto coerente: i pontefici e gli auguri venivano eletti dai comizi locali, ma, qualora il numero dei membri dei due collegi si assottigliasse oltre una certa soglia, si poteva ricorrere alla *cooptatio*, per fare appunto in modo che i collegi avessero sempre un numero di almeno tre membri, se non di più. Ed anzi, tale numero doveva essere maggiore di tre, ché altrimenti non spiegherebbe la sostanza stessa del capitolo 67: la *cooptatio* non era che una misura d'emergenza applicata in momenti in cui era possibile, ed anzi probabile, che il corretto funzionamento dei collegi venisse meno, a causa di un'inattesa serie di decessi o decadimenti dalla carica. In teoria, la cooptazione non sarebbe mai stata necessaria – questo il dettato implicito del capitolo 67 – se il numero di sacerdoti viventi in carica non fosse mai sceso sotto il tre. In tempi normali, cioè fintantoché il numero di sacerdoti fosse uguale o superiore a tre, si sarebbe fatto ricorso alla regolare consultazione comiziale per coprire i posti diventi vacanti solo al momento della consultazione elettorale regolarmente prevista.

L'eguaglianza giuridica affermata a proposito dei sacerdoti cooptati dal capitolo 67 non riguarda, allora, quest'ultimi a confronto con quelli menzionati nel capitolo 66³⁷, e cioè coloro che per primi furono fatti sacerdoti da Cesare o da colui che per suo conto dedusse la colonia ursonense: semmai, come detto,

³⁷ *Lex Urs. cap. 66 (D'Ors 1953, 188): Quos pontifices quosque augures G(aius) Caesar quive / iussu eius colon(iam) deduxerit fecerit ex colon(ia) G(enetiva) ei pontifices eique augures c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) sunt / eiq(ue) / pontifi]ces auguresque in pontificum augurum conlegio in ea colon(ia) sunt ita uti qui / optima lege optumo iure in quaque colon(ia) / pontifices) augures sunt erunt* “Per quanto riguarda i pontefici e gli auguri creati entro la colonia *Genetiva Iulia* da G. Cesare o da colui per volere di costui avrà dedotto la colonia: questi siano pontefici ed auguri della colonia *Genetiva Iulia* e occupino il loro posto entro il collegio degli auguri e dei pontefici di detta colonia, secondo tutte le condizioni e in possesso di tutti i diritti che i pontefici e gli auguri di una qualunque colonia hanno.”

Elezione o cooptazione per i pontifices?

l'eguaglianza giuridica doveva riguardare i sacerdoti che non erano usciti tali da regolari elezioni comiziali.

In questa direzione interpretativa si spinge anche il capitolo 91 della *Lex* di Urso, il cui dettato, sebbene mai considerato nello studio dei *pontifices* e degli *augures* ursonensi, sembra confermare quanto qui ipotizzato a proposito dell'esistenza di una duplice modalità di accesso ai rispettivi collegi.

Il capitolo 91 riferisce della necessità per i decurioni, per gli auguri e per i pontefici di trasferire il *domicilium* ad Urso entro i 5 anni successivi all'elezione (usiamo questo termine in modo generico, senza riferimento alle modalità di accesso alla carica): [*si quis ex h(ac) l(ege) decurio augur pontifex c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) factus creatusve*] / *erit tum quicumque decurio augur pontifex huiusque / col(oniae) domicilium in ea col(onia) oppido propiusve it oppidum p(assus) /∞ (milia) / non habebit annis V proxumis unde pignus eius quot satis / sit capi possit is in ea col(onia) augur pontif(ex) decurio ne es/to qui(q)ue Iiviri in ea col(onia) erunt eius nomen de decurio/nibus sacerdotibusque de tabulis publicis eximendum / curanto u(ti) q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) v(olent) idq(ue) eos Iivir(os) / s(ine) f(raude) s(ua) f(acere) l(iceto)*³⁸. Nello studio del capitolo 91, ci si è soffermati su quella che appare come un'incoerenza tra quanto da esso prescritto e il dettato del capitolo 17, che pone lo *status* di colono (implicante il concetto di *domicilium* locale) come condizione necessaria alla candidatura³⁹: [*Quicumque in col(onia) Gen(etiva) Iul(ia) co]lon(us) erit ad Iivir(um) adierit et diae / [- - -] sa]tisque fecerit se dignum / idoneumque esse qui eius colo[n]iae decurio sit Iivir ad quem / aditum erit si eum colonus [- - -] decu]rionibus eum dignum ido[neumque esse qui decurio] / col(oniae) Iul(iae) sit de quo ita is deo[- - -] / c(olonia?) I(ulia?) legito adscrito co(o)pt[ato ita uti - - -] lectus ad]scriptus co(o)ptatus erit co[- - -]*⁴⁰. Il disposto del capitolo 17 è stato analizzato entro il più ampio problema delle diverse modalità di accesso ai decurionati testimoniate (prevalentemente dalla documentazione epigrafica) per

³⁸ “Qualunque persona eletta o nominata decurione, pontefice o augure della colonia *Genetiva Iulia* secondo questa legge, se non stabilirà entro cinque anni il proprio domicilio nella detta colonia, nella città o entro un miglio dalla città, da cui possa trarsi una garanzia sufficiente, questa persona non sia augure, pontefice o decurione in quella colonia; ed i duoviri di detta colonia dovranno fare in modo, secondo quanto previsto, di cancellare i nomi di tali persone dalle liste di decurioni e sacerdoti, senza pregiudizio per loro stessi.”

³⁹ HEp 15, 2006, 325 = AE 2006, 645. Per un'edizione del testo e relativo commento, vd. Caballos Rufino 2006, 268-277.

⁴⁰ “Qualsiasi colono della colonia *Genetiva Iulia* che aspiri a divenire decurione si presenti di fronte al duoviro ... per mostrare di essere idoneo e degno della carica di decurione della colonia ... Il duoviro, a cui si presenterà, se il cittadino della colonia ... ai decurioni che egli è idoneo e degno di essere decurione, che lo si selezioni, arruoli e cooptato ... cosicché egli sarà selezionato, arruolato e cooptato ...”

diverse aree dell'impero romano. Come altrove, ad esempio come ad Heraclea (o meglio, per i centri interessati da provvedimenti analoghi a quelli contenuti nella *Tabula Heracleensis*), anche ad Urso sono testimoniate le pratiche della *lectio* e della *cooptatio*, variamente spiegate ed interpretate dai moderni, per la designazione dei nuovi membri dei senati locali⁴¹. Tuttavia, ciò che appare di particolare interesse per la prospettiva di questa ricerca è la modalità tramite cui un aspirante decurione doveva presentare la sua candidatura: egli doveva assicurare la propria idoneità e dignità al duoviro, il quale, non è chiaro in che modi a causa di una lacuna testuale, doveva verosimilmente “passare” la candidatura al decurionato, che avrebbe poi operato la scelta dei nuovi membri tra i candidati appunto degni ed idonei⁴². Tra i requisiti di idoneità doveva allora rientrare anche quello del *domicilium*, il quale doveva essere richiesto non solo ai decurioni, ma anche ai magistrati, soprattutto se fosse stata vigente anche a Urso la regola secondo cui i futuri magistrati dovevano già essere in possesso dei requisiti per diventare decurioni, visto che allo scadere della magistratura assumevano il diritto di accedere al consesso decurionale⁴³.

In realtà, non è del tutto chiaro come, ad Urso, i decurioni entrassero in carica. Possiamo però, a grandi linee, concordare con chi, pur nell'incompletezza dell'evidenza epigrafica, ritiene che il duoviro, a cui era fatta questa sorte di *professio* riferita nel capitolo 17, dovesse in qualche modo accettare o accertare (e quindi ratificare) per registrarla la candidatura stessa, che poi sarebbe stata valu-

⁴¹ Per il problema dell'accesso ai senati locali, con riferimento sia al disposto della *Lex* di Urso sia a quello dei capitoli 30 e 31 della *Lex* di Irni (di argomento analogo, ed infatti i tre capitoli vengono solitamente trattati insieme), si veda (a titolo esemplificativo di una letteratura molto vasta, citata negli studi qui sotto menzionati): Melchor Gil – Rodríguez Neila 2012, Melchor Gil 2013.

⁴² Per una ricostruzione della procedura probabilmente descritta al capitolo 17 della *Lex* di Urso, cfr. Caballos Rufino 2006, 268-277.

⁴³ Questo era senza dubbio previsto dalla *Tabula Heracleensis*, l. 137. D'altra parte, la *Lex Tarentina* (Cappelletti 2011, 153 [ll. 26-31], 133-160) prescriveva esplicitamente che i decurioni possedessero in città “o entro i confini di questo municipio” (trad. Cappelletti 2011, 13) una casa di certa dimensione. A questo proposito, Scialoja, a partire dallo statuto tarentino (confrontato con il cap. 91 della *Lex* di Urso e con fonti letterarie quali C.D. 46.31.3 e Non. Marc. *De comp. Doctr.* 4 [ed. Lindsay, 411]), ha ipotizzato l'esistenza per il municipio di Taranto, per la città di Roma (ma anche per altri centri locali) di disposizioni simili concernenti l'obbligo di domicilio per senatori e decurioni, atto non solo a fornire una garanzia patrimoniale ma anche a assicurare il regolare assolvimento delle funzioni a cui essi erano chiamati: Scialoja 1898, Scialoja 1898a. Si noti però che la *Lex* di Urso prescriveva esplicitamente il *domicilium*, non necessariamente una proprietà, come già sottolineato da Licandro 2004, 111-116, 114. Il *domicilium*, in riferimento alla realizzazione di *operae* nella colonia, è menzionato anche nel capitolo 98 della *Lex* di Urso, e come tale è associato anche ai non coloni. Disposizioni in materia di *domicilium*, come anche di proprietà di edifici, sono presenti anche nel capitolo 14 dello statuto ursonense, per cui cfr. Caballos Rufino 2006, 201-211, 220-221; Cappelletti 2011, 159, nt. 420, con ulteriori indicazioni bibliografiche.

tata, insieme alle altre, dal decurionato⁴⁴. In questo senso, allora, dato che trattasi del problema dell'accesso al senato, e non di un'elezione magistratuale (sebbene i modi adottati ad Urso siano proprio quelli di un'elezione), vediamo bene come la funzione che a Roma sarebbe stata svolta entro i confini della *lectio senatus*⁴⁵ a Urso è assorbita dal duoviro, che la esercita in quella che appare come una sorta di competizione di tipo elettorale, come pare di poter pensare sulla base dei capitoli 30 e 31 della *Lex* di Irni⁴⁶, che alla *professio* potesse seguire un vero e proprio *trinundinum*, o comunque un periodo di propaganda elettorale. D'altra parte, alla luce del fatto che, in realtà, è assai arduo ricostruire l'intera procedura che portava alla selezione / nomina dei nuovi decurioni⁴⁷, non possiamo dire con certezza, ma semmai per analogia con quanto si ipotizza accadesse a Irni, cosa accadesse dopo che il duoviro aveva accettato (e garantito?) la dichiarazione di idoneità e dignità degli aspiranti decurioni⁴⁸. Per gli scopi della presente indagi-

⁴⁴ Melchor Gil 2013, 226. Il modello di riferimento sarebbe, *mutatis mutandis*, le modalità di voto per le magistrature descritte dalla *Tabula Heracleensis*, che, a loro volta, rimandano alla *professio* e alle procedure successive vigenti a Roma.

⁴⁵ Sullo specifico ruolo di regolatori del diritto di accesso al senato, cfr. in particolare Sabbatucci 1972, Loreto 1991. Per lo sviluppo di questo specifico aspetto della censura cfr. Ryan 2001, e, per l'età sillana, cfr. in breve, con riferimenti bibliografici, Ryan 1996.

⁴⁶ Caballo Rufino 2006, 272. Ritiene invece che i capitoli 30 e 31 irnitani dicano poco sulla *decurionum conscriptio*, e soprattutto siano riferibili solo al caso di Irni e delle altre comunità interessate dalla *Lex Flavia municipalis*, Laffi 2001, 476.

⁴⁷ Come si è visto, c'è chi ritiene che quanto prescritto dai capitoli 30 e 31 della *Lex Imitana* non possa servire a ricostruire quanto implicato dal capitolo 17 *ursonense*. Cfr. Laffi 2001, 476.

⁴⁸ Ad esempio, nella *Tabula* di Heraclea (ll. 105-106) sono i magistrati giurisdicenti a *legere* o *sublegere* (o *cooptare*) i nuovi membri del senato. Garnsey 1971, 315-316, ha ipotizzato che in tale procedura il senato locale non avesse alcun ruolo; Langhammer 1973, 196, propende invece, sulla base della terminologia impiegata nella *Tabula*, per una doppia procedura. Melchor Gil – Rodríguez Neila 2012, 109-111, ritengono che i tre verbi (a differenza dei sostantivi che da essi derivano) non abbiano un significato tecnico, almeno nei casi in questione, e che indichino semplicemente un'elezione avvenuta entro un il contesto decurionale (a dimostrazione della loro tesi, gli studiosi riportano l'esempio del capitolo 67 *ursonense*, dove si usano i termini *sublegito* e *cooptato* per gli auguri e i pontefici, cariche che a Urso erano di elezione comiziale, come specifica il capitolo 68). Il capitolo 17 *ursonense*, con il triplice sintagma *lectus adscriptus* e *coptatus* potrebbe allora rimandare a diverse modalità di accesso al senato, centrate, in modo differente, sul duoviro e sulla votazione decurionale. Si noti a questo proposito il menzionato capitolo 101 della *Lex* di Urso, dove si dice che il duoviro non potrà accettare le candidature di coloro che non sarà lecito *nominari creari*: dietro questo doppio sintagma sarà possibile vedere o una doppia modalità di accesso al senato, o due fasi cronologicamente distinte della nomina, *nominatio* e *creatio*. Per quanto riguarda la regolamentazione degli accessi ai senati locali, cfr. anche la *Lex Pompeia* del 63 a.C., che, tra le altre cose, attribuiva a dei censori locali la gestione dell'accesso alle magistrature e ai senati locali della Bitinia, stabilendo, ad esempio, l'età minima per le prime a 30 anni (successivamente diminuita a 22 anni da Augusto, mentre a quanto pare il limite dei 30 anni fu conservato per l'ingresso

ne, basterà ribadire che l'accesso al decurionato, a Urso, non si basava certo su un'elezione comiziale, quanto piuttosto su una selezione (diciamo pure cooptazione o nomina diretta) che poteva implicare la sinergia tra il duoviro e il collegio decurionale.

D'altra parte, tornando al capitolo 91, sembra potersi desumere da esso che ci fossero anche decurioni, ma anche pontefici e auguri che al momento dell'entrata in carica non avessero (ancora) il domicilio ad Urso, visto che era concessa loro la possibilità di rimediare a questa mancanza prendendo appunto domicilio nella città entro cinque anni. Addirittura, per chi non rispettasse questa regola era prevista la cancellazione dall'album dei decurioni e dei sacerdoti (in altre parole, l'espulsione dai collegi corrispondenti). Si è allora proposto di vedere nel capitolo 91 un riferimento alla pratica dell'*adlectio*, alla possibilità cioè di ammettere al decurionato, per motivi di prestigio, individui che, almeno in un primo momento, non rispondevano a tutti i requisiti richiesti, tra cui, nel caso specifico, a quello del *domicilium*⁴⁹. È poi chiaro che tale misura non voleva solo rendere obbligatoria la partecipazione alle sessioni decurionali di coloro che vi erano stati *adlecti* per motivi onorifici, facendo in modo che risiedessero stabilmente in città; certamente, si voleva anche essere certi che fossero in grado di pagare eventuali pene pecuniarie durante il periodo della loro carica, esigendo dunque delle vere e proprie garanzie patrimoniali⁵⁰.

In generale, allora, sembra potersi affermare che esistevano due tipi di decurioni: da un lato quelli che, dopo che ne era stata attestata l'idoneità e la dignità, accedevano al senato per una forma di selezione/cooptazione (in cui poteva entrare in gioco o meno lo stesso collegio decurionale), dall'altro invece coloro che, per motivi vari, potevano accedere, dopo *adlectio*, direttamente al decurionato. Mentre i primi dovevano rispondere a precisi requisiti, che fossero giudicati o meno entro un processo di selezione che si sarebbe svolto solo a livello decurionale, i secondi potevano essere *adlecti* anche in assenza dei medesimi requisiti (o di parte di essi), come il caso del *domicilium* dimostra.

È allora di estremo interesse sottolineare l'equiparazione che il capitolo 91 stabilisce tra i decurioni (*adlecti*) da un lato, e gli *augures* e i *pontifices* dall'altro. Al di là della titolatura e della funzione della carica, il capitolo considera sullo stesso piano figure che come unico punto in comune non possono che avere

al senato, a meno che l'aspirante senatore avesse già rivestito una magistratura). Per questa legge cfr. Rotondi 1912, 492 (da cui è tratta la denominazione qui utilizzata). La legge è richiamata da Plin. *Ep.* X 79, 80, 112, 114, 115; Strab. XII 3, 1; C.D. XXXVII 20, 2; Liv. *Per.* 102.

⁴⁹ Melchor Gil – Rodríguez Neila 2012, 117-119.

⁵⁰ Così D'Ors 1953, 214. Coerentemente, il capitolo 13 della medesima legge obbliga i decurioni a fornire garanzie patrimoniali, in linea anche con quanto disposto dalla *Lex* di Taranto, 9.2 (Crawford 1996, 304).

Elezione o cooptazione per i pontifices?

l'origine non comiziale, poiché esse non uscivano dai comizi, ma da una selezione di altro tipo, come la presenza dei *decuriones* assicura. Ci si riferirebbe, dunque, ai *pontifices* e agli *augures* che erano divenuti tali non in seguito ad un voto comiziale (in base alla regola del capitolo 68), ma, come previsto dal capitolo 67, in seguito cioè ad un processo di cooptazione.

L'interpretazione qui proposta del capitolo 91 collima, a mio avviso, con quanto sopra ipotizzato a proposito della duplice modalità di accesso ai collegi degli *augures* e dei *pontifices*. Da un lato, infatti, coloro che presentavano la propria candidatura di fronte all'assemblea popolare avranno dovuto rispondere a determinati requisiti (il *domicilium*, ad esempio, come si inferisce dal capitolo 91), al pari di qualsiasi altra magistratura; dall'altro, coloro che erano direttamente cooptati, secondo le modalità e nelle circostanze descritte dal capitolo 67, avranno avuto la possibilità di non essere già in possesso dei requisiti richiesti al momento dell'entrata in carica, pur essendo obbligati, nel contempo, a soddisfarli entro un periodo di cinque anni. Il capitolo 91, allora, non si riferirebbe indiscriminatamente a tutti i *pontifices* e a tutti gli *augures* (così come, d'altra parte, non si riferiva a tutti i decurioni, ma solo a quelli *adlecti*), quanto piuttosto solo a quelli che non erano stati eletti entro un'assemblea comiziale, e che dunque potevano non essere in possesso di quei requisiti normalmente richiesti a coloro che si candidavano a tali cariche. Peraltro, tale esenzione non può che essere letta alla luce del carattere onorifico di tali eccezioni: evidentemente, a fronte della volontà di voler onorare il membro di una comunità esterna rendendolo decurione o sacerdote, non si poteva sottostare alle regole altrimenti valide per sacerdoti e decurioni per così dire "ordinari"; sarà invece da escludere che l'*adlectio* di decurioni non domiciliati (così come di sacerdoti nella medesima condizione) corrispondesse ad una penuria di individui pronti a rivestire l'una o l'altra carica, soprattutto nell'età dello statuto ursonense, quando la vita politica dei centri provinciali (ma anche italici) era ben viva.

4. Elezioni sacerdotali a Roma e ad Urso: analogie e differenze

La dinamica qui proposta relativamente all'accesso ai collegi degli *augures* e dei *pontifices* di Urso non prevede, allora, un momento di cooptazione che seguiva (o precedeva), come a Roma, una vera e propria elezione comiziale: i due processi riferiti nei capitoli 67 e 68 non sono sovrapponibili, né vanno intesi in sequenza. Piuttosto, essi vanno interpretati come modalità parallele, certo in grado di interagire reciprocamente (la legge prevedeva la coesistenza di sacerdoti di origine diversa entro il medesimo collegio, da cui la necessità di ribadire l'equivalenza giuridica tra di essi), ma comunque indipendenti.

L'aspetto innovativo del sistema ursonense, così come qui l'abbiamo ricostruito, rispetto a quello romano, persiste, ma non si esplica nei modi che generalmente sono stati ipotizzati: la vera novità, a mio avviso, almeno rispetto alla situazione riportata in essere dal plebiscito rogato dal tribuno T. Azio Labieno, è rappresentata dalla possibilità, per i collegi, di scegliersi i membri in circostanze particolari, prescindendo verosimilmente dalle regole imposte altrimenti ai candidati, e, soprattutto, facendo a meno del voto comiziale⁵¹.

In realtà, è forse possibile individuare per tale sistema un modello entro l'uso vigente a Roma, ma che non era quello previsto dalla *Lex Domitia* e ripristinato dal plebiscito di T. Azio Labieno.

Come è noto, nella storia del collegio pontificale, il terzo e il secondo secolo videro ripetuti ed importanti interventi tesi a sottrarre l'elezione del pontefice massimo e dei suoi colleghi di collegio dai membri di quest'ultimo e renderla, dunque, per così dire più democratica, poiché l'obiettivo di tali interventi consisteva nell'attribuire al popolo la scelta dei pontefici. Tuttavia, mentre entro la fine del III secolo sembra che l'elezione del pontefice massimo fosse ormai affidata ai *comitia sacerdotum*, quella degli altri pontefici rimase per tutto il II secolo a.C. appannaggio esclusivo dei membri dei *collegia*, che procedevano ad essa tramite *cooptatio*⁵². Già nel 145 a.C., prima dunque della *Lex Domitia*, la *Rogatio Licinia de sacerdotiis*, avanzata dal tribuno della plebe C. Licinio Crasso, propose di attribuire al popolo l'elezione dei sacerdoti e quindi di abolire la pratica della *cooptatio*, fallendo, tuttavia, a causa dell'opposizione di C. Lelio⁵³.

È tuttavia l'elezione del pontefice massimo del 212 a.C. (primo caso attestato in modo certo di elezione comiziale del pontefice massimo) a marcare la differenza di procedura per l'elezione del pontefice massimo e per la cooptazione degli altri sacerdoti, dimostrando nel contempo un uso che sembra essere stato alla base di quanti disposto dal capitolo 67 ursonense. Del complesso sistema adottato nel 212 a.C. per sostituire una serie di sacerdoti deceduti nel corso del 213 a.C., compreso il pontefice massimo L. Cornelio Lentulo, sono testimoni due importanti passi liviani: *aliquot publici sacerdotes mortui eo anno sunt, L. Cornelius Lentulus pontifex maximus et C. Papirius C. filius Masso pontifex et P. Furius Philus augur et C. Papirius L. filius Masso decemuir sacrorum. in Lentuli locum M. Cornelius Cethegus, in Papiri Cn. Seruilius Caepio pontifices suf-*

⁵¹ D'altra parte, un ulteriore aspetto di novità rispetto all'uso romano potrebbe essere rappresentato dalla probabile assenza di un numero fisso di sacerdoti municipali e coloniali, laddove a Roma il loro numero era prestabilito (e includeva anche sacerdoti suffetti).

⁵² La *cooptatio*, almeno a partire dal 212 a.C., non riguardava più il pontefice massimo, come ampiamente dimostrato da Vallocchia 2008, 31.

⁵³ Sulla *Rogatio Licinia* vd.: Cic. *De nat. deor.* III 2, 5, III 17, 43, *Pro Sest.* 46, 98, *Brut.* 21, 83, *De rep.* VI 2, *De amic.* 25, 96; Varr., *De re rust.* I 2, 9.

Elezione o cooptazione per i pontifices?

fecti sunt; augur creatus L. Quinctius Flaminius, decemuir sacrorum L. Cornelius Lentulus. comitorum consularium iam appetebat tempus (Liv. 25.2.1); comitia inde pontifici maximo creando sunt habita; ea comitia novus pontifex M. Cornelius Cethegus habuit. tres ingenti certamine petierunt, Q. Fulvius Flaccus consul, qui et ante bis consul et censor fuerat, et T. Manlius Torquatus, et ipse duobus consulatibus et censura insignis, et <P.> Licinius Crassus, qui aedilitatem curulem petiturus erat. hic senes honoratosque iuuenis in eo certamine uicit. ante hunc intra centum annos et uiginti nemo praeter P. Corneliu Calussam pontifex maximus creatus fuerat qui sella curuli non sedisset (Liv. XXV 5, 2-4).

Vediamo i fatti salienti narrati da Livio: alla morte del pontefice massimo L. Cornelio Lentulo e di un altro pontefice C. Papirio (oltre che di vari sacerdoti), furono nominati dei sostituti per tutte le cariche rimaste vacanti, compresa quella di pontefice massimo, che toccò a M. Cornelio Cetego. Di sicuro, queste sostituzioni furono frutto di cooptazione, nel caso sia dei vari sacerdoti menzionati che del pontefice massimo. A proposito di quest'ultimo, tuttavia, bisogna sottolineare come la sua scelta non fosse che temporanea, e servisse a coprire il posto rimasto libero⁵⁴ solo fino all'indizione dei regolari comizi sacerdotali. Essi furono indetti regolarmente nel 212 a.C., quanto M. Cornelio Cetego era pontefice massimo, e da essi riuscì eletto (peraltro in una competizione che Livio ci descrive come particolarmente accesa) pontefice massimo P. Licinio Crasso, il quale, evidentemente, dovette prendere il posto da poco occupato da M. Cornelio Cetego⁵⁵. I pontefici suffetti eletti (o meglio nominati) nel 213 a.C. non ebbero dunque lo stesso peso giuridico: il pontefice massimo suffetto, infatti, durò in carica solo fino alla regolare elezione comiziale del nuovo pontefice, gli altri, invece, compreso l'altro pontefice, rimasero in carica⁵⁶.

Al di là del problema del funzionamento dei *comitia pontificis maximi* (che esula dai confini di questa indagine)⁵⁷, è qui interessante sottolineare l'evoluzione della modalità di selezione dei nuovi *pontifices* e *augures* al momento in cui un sacerdote lasciasse il proprio posto vacante (perché deceduto). Prima dell'introduzione dei *comitia sacerdotum* su impulso della *Lex Domitia*, in circostanze particolari, quando cioè si rendesse necessario coprire un posto vacante, si ricorreva alla *cooptatio*, anche perché, fino al 103 a.C., era questa l'unica modalità per selezionare i nuovi sacerdoti. Con l'introduzione della riforma del 103 a.C., invece, si poteva procedere alla sostituzione solo in occasione dei *comitia*

⁵⁴ A questo proposito bisognerà anche tenere conto del fatto che nelle elezioni tenute nel 213 a.C. M. Cornelio Cetego ottenne la carica di edile curule (Liv. XXV 2, 6).

⁵⁵ Il quale, però, dovette verosimilmente rimanere membro del collegio pontificale, per cui cfr. Rüpke 2005 n. 1317.

⁵⁶ Per le attestazioni di pontefici (non massimi) e auguri suffetti in Livio, cfr. Vaahtera 2002.

⁵⁷ Ampia trattazione del problema in Vallocchia 2008, 91-119.

appositamente dedicati. Naturalmente, ciò ebbe anche delle ripercussioni anche sulla tempistica dell'intera procedura: mentre fino al II secolo a.C. si poteva riempire il posto vacante in tempi relativamente brevi e soprattutto flessibili, a partire dal 103 a.C. era necessario aspettare la convocazione dei comizi sacerdotali⁵⁸. Non è del tutto certo quando essi fossero tenuti: secondo Mommsen⁵⁹, in seguito all'approvazione del plebiscito del 103 a.C., le elezioni sacerdotali sarebbero state inserite tra le altre elezioni magistratuali; altri hanno ritenuto che esse fossero tenute, perlomeno a partire dal plebiscito rogato dal tribuno T. Azio Labieno 63 a.C., tra quelle dei consoli e quelle dei pretori⁶⁰. Quale che fosse la data esatta, assoluta o relativa, delle elezioni sacerdotali, importa qui sottolineare come esse non seguissero, in modo flessibile, i "bisogni" dei *collegia* interessati: in altre parole, alla morte di un membro, non si poteva procedere ad un'immediata sostituzione (come nel 212 a.C., ad esempio), ma si doveva aspettare la successiva convocazione elettorale.

Certamente, questa procedura si spiega bene a Roma, dove sarà stato poco verosimile che un collegio, a causa di un'inaspettata serie di decessi, rimanesse quasi deserto, cosicché non si correva il rischio che le sue funzioni fossero compromesse. Ma ad Urso, dove si presume che il numero di membri appartenenti ai due collegi fosse comunque inferiore rispetto alla situazione di Roma⁶¹ (per ovvi motivi di dimensione della relativa comunità civica), una serie di decessi o condanne di sacerdoti già in carica poteva veramente decimare un collegio: di qui, a mio avviso, la necessità di ricorrere ad un processo di selezione alternativo più flessibile e rapido rispetto alla procedura comiziale, che, verosimilmente, a Urso doveva procedere di pari passi rispetto alle elezioni magistratuali (che, come a Roma, dovevano tenersi una volta all'anno⁶²).

In base al testo pervenutoci, non è possibile stabilire se le elezioni sacerdotali comiziali avvenissero secondo una scadenza fissa (ad esempio in concomitanza con quelle duovirali) o se piuttosto fossero indette allorché si rendesse libero un posto (o più posti) entro un collegio. Senza dubbio, però, nel caso in cui il numero dei membri di un collegio scendesse sotto il limite consentito (tre), si doveva ricorrere ad una selezione immediata, che permettesse un reintegro rapi-

⁵⁸ Taylor 1942, 422.

⁵⁹ Mommsen 1984, 35.

⁶⁰ Linderski 1995a, 85.

⁶¹ Silla innalzò il numero dei pontefici e degli auguri fino a 15 (Liv. *Per.* 89; *De vir. ill.* 75, 11; cfr. Kunkel – Wittmann 1995, 708). La più tarda *Lex Iulia de sacerdotiis* aumentò ulteriormente il numero dei membri dei due *collegia* (C.D. XLII 51, 3-4, XXXVII 37, 1; cfr. Kunkel – Wittmann 1995, 708; Vallocchia 2008, 246, ivi ulteriori indicazioni bibliografiche).

⁶² Per questo aspetto delle elezioni locali della Betica, si veda in particolare Rodríguez Neila 1996, 280-281.

do dei posti vacanti e quindi il raggiungimento della soglia minima. A questo proposito, è bene anche ribadire che le cariche sacerdotali erano, ad Urso, certamente a vita. Su questa problematica esistono tutt'oggi due posizioni principali e opposte: mentre alcuni ritengono che pontefici e auguri ursonensi rimanessero in carica solo un anno, altri hanno sostenuto la durata a vita di tali sacerdoti⁶³. Non torneremo, in questa sede, su argomenti già discussi da altri studiosi. E tuttavia, pare opportuno aggiungere un argomento, ad oggi mai menzionato, che contraddice l'ipotesi dell'annualità di tali cariche: se gli *augures* e i *pontifices* restavano in carica solo un anno, che senso aveva stabilire, con il capitolo 91, che essi, cooptati come i *decuriones*, dovessero prendere il *domicilium* a Urso entro cinque anni dalla loro entrata in carica? Evidentemente, il capitolo 91 implica una durata della carica superiore all'anno, ed anzi esplicita inequivocabilmente che essa era a vita, esattamente come quella di decurione (a cui infatti è associata). Di conseguenza, in assenza di magistrature che terminavano a scadenze regolari, è probabile che a determinare l'indizione delle elezioni sacerdotali non fosse un calendario prestabilito, ma appunto la morte o la decadenza di uno o più sacerdoti. D'altra parte, ciò non vuol dire che le elezioni fossero indette immediatamente al momento in cui si rendeva vacante un posto; è infatti probabile che si aspettasse, ad esempio, l'elezione duovirale, ed in quel momento si procedesse anche a rimpiazzare i sacerdoti deceduti o decaduti. In questo meccanismo, però, si poteva dare il caso che altre morti e/o decadenze assottigliassero ulteriormente il corpo sacerdotale. Proprio in questa eventualità il sistema, alternativo, della *cooptatio* poteva intervenire a coprire più rapidamente almeno parte dei posti vacanti, fino a raggiungere il limite minimo consentito, che avrebbe permesso al collegio di funzionare fino alle successive elezioni sacerdotali comiziali.

Tutto questo alla luce non solo del fatto che, probabilmente, gli *augures* e i *pontifices* ursonensi erano numericamente inferiori rispetto ai loro colleghi romani, ma anche della possibilità, esistente ad Urso ma non a Roma, che i sacerdoti in carica perdessero il proprio posto perché condannati o perché non domiciliati a Urso (secondo la regola prescritta congiuntamente per decurioni, *pontifices* e *augures* al capitolo 91). A fronte di un moltiplicarsi di possibilità,

⁶³ Non torneremo su tale questione, già ampiamente trattata da altri studiosi. Vallocchia 2008, 248, sostiene il carattere vitalizio anche dei collegi ursonensi; *contra*, Rodríguez Neila 1981, 114, seguito da Delgado Delgado 1998, 148; quest'ultimo, tuttavia, successivamente ha sostenuto la durata a vita dei sacerdoti locali (Delgado Delgado 2003, 230); per una sintesi della questione, cfr. Horster 2012.

per un augure o un pontefice, di essere espulso dal collegio di appartenenza⁶⁴, che poteva tradursi in un'eccessiva diminuzione dei membri di un collegio, si rendeva necessaria una modalità di rimpiazzo più agile, che non dovesse attendere le successive, canoniche, elezioni. D'altra parte, era questa una misura di emergenza, che aveva bisogno di chiare specificazioni giuridiche e soprattutto clausole di applicazione, due delle quali, come abbiamo visto, ci sono note: essa può essere applicata solo quando il numero di membri di un collegio è inferiore a tre; i sacerdoti così cooptati non sono in nulla giuridicamente diversi da quelli regolarmente eletti.

Quel che emerge come dato di particolare interesse è il rapporto tra legge locale, seppure di provenienza centrale, e legge vigente a Roma. Sebbene la seconda, in questo come in molti altri contesti, abbia funzionato, in vari modi, come modello per la prima (anche solo tramite la ricezione, a livello locale, di norme centrali), il caso studiato mostra, una volta in più, come il referente legislativo centrale non vada automaticamente ricercato nella norma di contenuto analogo più vicina nel tempo. Ad esempio, per quanto riguarda i *pontifices* e gli *augures* ursonensi, potrebbe darsi che le regole prescritte dallo statuto locale si rifacessero non solo al plebiscito di T. Azio Labieno, ma anche, in quanto ultima in ordine di tempo, alla *Lex Iulia de sacerdotiis*, di data come anche di contenuto incerto se non del tutto ignoto⁶⁵. E tuttavia, mentre non possiamo determinare il rapporto tra le *Lex Iulia de sacerdotiis* e lo statuto ursonense, sembra potersi escludere che il dettato della *Lex Domitia* prima e del plebiscito rogato dal tribuno T. Azio Labieno poi abbia funzionato da unico modello di riferimento per quanto disposto dalla *Lex* di Urso. Se già in relazione alla modalità comiziale è ravvisabile perlomeno un'importante differenza tra le situazioni (a Roma, nei comizi sacerdotali votava solo una parte del popolo, a Urso l'intero corpo civico; a Roma i sacerdoti erano cariche a vita che cessavano solo con la morte, a Urso, pur essendo a vita, potevano anche decadere), è soprattutto per quanto riguarda il capitolo 67 che le differenze più importanti e interessanti emergono. Sembra potersi dire, infatti, che a Urso fu adottato un sistema, quello dell'esclusiva *cooptatio* senza intervento comiziale, che a Roma era stato di fatto cancellato dalla riforma del 103 a.C., e solo temporaneamente riportato in auge in età sillana.

Il modello romano a cui dunque la legge locale guardava non era solo quello attuale, ma quello più ritenuto adatto, indipendentemente dal fatto che esso

⁶⁴ Laddove a Roma tale necessità si presentava solo in occasione della morte di un membro dei collegi, indipendentemente dalle modalità di rimpiazzo scelte (cfr. a questo proposito, ad esempio, D.H. II 73, 3).

⁶⁵ La legge è menzionata da Cic. *Ad Brut.* I 5, 3; Moreau 1988; Cfr. Vallocchia 2008, 241-246.

Elezione o cooptazione per i pontifices?

fosse o non fosse ancora vigente a Roma⁶⁶. A Urso, di fronte alla concreta possibilità che i due principali collegi sacerdotali si assottigliassero a causa di morti, condanne e cancellazioni dovute a mancanza di requisiti, si optò per un sistema ormai in disuso a livello centrale, ma che garantiva quella flessibilità che poteva supplire bene alla verosimile scarsa consistenza dei collegi sacerdotali locali.

federico.russo@unimi.it

Bibliografia:

- Bertrand 2010: A. Bertrand, *Y a-t-il un paysage religieux colonial? Entre prescription, mimétisme et adaptation: les mécanismes de l'imitatio Romae*, «Revue de l'Histoire des Religions» 4, 591-608.
- Bouché-Leclercq 1975: A. Bouché-Leclercq, *Histoire de la divination de l'antiquité. Divination hellénique et divination italique*, vol. 4, New York (= *Histoire de la divination de l'antiquité. Divination hellénique et divination italique*, vol. 4, Paris 1882).
- Caballos Rufino 2005: A. Caballos Rufino, *La actividad colonizadora de la Provincia Hispania Ulterior a fines de la República: la nueva tabla inédita de la ley de Osuna y el deductor coloniae*, in *Julio César y Corduba. Tiempo y espacio en la campaña de Munda (49-45 a.C.)*, eds. E. Melchor Gil – J. Mellado Rodríguez – J.F. Rodríguez Neila, Córdoba, 415-430.
- Caballos Rufino 2006: A. Caballos Rufino, *El nuevo bronce de Osuna y la política colonizadora romana*, Sevilla.
- Caballos Rufino 2009: A. Caballos Rufino, *Publicación de documentos públicos en las ciudades del Occidente romano: el ejemplo de la Bética*, in *Selbstdarstellung und Kommunikation. Die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der Römischen Welt*, Internationales Kolloquium an der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik in München, München 2006, hrsg. von R. Haensch, München, 131-172.

⁶⁶ Non si può scendere più in dettaglio dal punto di vista cronologico. La *Lex* di Urso è sì di età cesariana, ma il testo che ce la testimonia fu redatto in età flavia, il che renderebbe la distanza temporale tra il modello romano qui preso in considerazione e la regolamentazione locale particolarmente evidente, soprattutto se i capitoli di nostro interesse furono rimaneggiati dopo lo stanziamento della colonia. Tuttavia, in questa sede, oltre a chiarire un aspetto importante relativo ai collegi sacerdotali delle comunità dell'impero, si è voluto dare alcuni spunti di riflessione a proposito del processo tramite cui spunti e lacerti di leggi romane (se non *leges tout court*) furono tenuti presenti al momento della redazione degli statuti locali. Con ciò, dunque, non si vuol proporre alcun automatismo o parallelismo cronologico, ma anzi si è cercato di mostrare l'importanza che l'intero bacino legislativo romano ebbe per la formulazione delle leggi delle colonie e dei municipi dell'impero romano.

- Cappelletti 2011: L. Cappelletti, *Gli statuti di Banzi e Taranto nella Magna Graecia del I secolo a.C.*, Frankfurt a. M.
- Castillo 1989: C. Castillo, *Los pontífices de la Bética*, in *Religio deorum*, Actas del Coloquio Internacional de Epigrafía, Tarragona 1988, eds. M. Mayer – J. Gómez Pallarès, Sabadell, 83-93.
- Catalano 1960: P. Catalano, *Contributi allo studio del diritto augurale*, vol. 1, Torino.
- Crawford 1996: M.H. Crawford, *Roman Statutes*, vol. 1, London.
- D'Ors 1953: A. D'Ors, *Epigrafía jurídica de la España romana*, Madrid.
- D'Ors 1989: A. D'Ors, *Lex Ursonensis* 67, «Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid» 16, 221-226.
- Das Graças Pinto De Britto 2014: M. Das Graças Pinto De Britto, *Los Municipios de Italia y España: ley general y ley modelo*, Madrid.
- Del Ponte 1992: R. Del Ponte, *La religione dei Romani*, Milano.
- Delgado Delgado 1998: J.A. Delgado Delgado, *Elites y organización de la religión en las provincias romanas de la Bética y las Mauritania: sacerdotes y sacerdocios*, Oxford.
- Delgado Delgado 1999: J.A. Delgado Delgado, *Criterios y procedimientos para la elección de sacerdotes en la Roma Republicana*, «Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones» 4, 57-81.
- Delgado Delgado 2000: J.A. Delgado Delgado, *Los sacerdotes de las ciudades del occidente latino: una síntesis*, «Iberia» 3, 35-50.
- Delgado Delgado 2003: J.A. Delgado Delgado, *Los sacerdotes en el marco de las instituciones municipales en la Hispania romana*, in *Les élites et leurs facettes. Les élites locales dans le monde hellénistique et romain*, éd. par. M. Cébeillac-Gervasoni – L. Lamoine, Clermont-Ferrand, 223-240.
- Gabba 1988: E. Gabba, *Riflessioni sulla lex coloniae Genetivae Iuliae*, in *Estudios sobre la Tabula Siarensis*, eds. J.J. Arce Martínez – J. González, Madrid, 157-168.
- Galsterer 2006: H. Galsterer, *Die römischen Stadtgesetze*, in *Gli Statuti Municipali*, a c. di L. Capogrossi Colognesi – E. Gabba, Pavia, 31-56.
- Garnsey 1971: P. Garnsey, *Honorarium decurionatus*, «Historia» 20, 309-325.
- González 2008: J. González, *Epigrafía jurídica de la Bética*, Roma.
- González – Crawford 1986: J. González – M.H. Crawford, *The lex Irnitana: a new copy of the Flavian municipal law*, «JRS» 76, 147-243.
- Guizzi 1968: F. Guizzi, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta*, Napoli.
- Horster 2012: M. Horster, *Priestly Hierarchies in Cities of the Western Roman Empire?*, in *Del municipio a la corte: la renovación de las elites romanas*, ed. A. Caballos Rufino, Sevilla, 289-310.
- Keay 1988: S.J. Keay, *Roman Spain*, London.
- Kunkel – Wittmann 1995: W. Kunkel – R. Wittmann, *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik. Zweiter Abschnitt: die Magistratur*, München.
- Laffi 2001: U. Laffi, *I senati locali nello stato municipale e nel I secolo d.C.*, in *Studi di storia romana e di diritto*, Roma, 455-480 (= in *Il Senato nella storia. I. Il Senato nell'età romana*, a c. di F. De Martino – E. Gabba, Palermo 1988, 377-398).

Elezione o cooptazione per i pontifices?

- Lamberti 1993: F. Lamberti, *Tabulae Imitanae. Municipalità e ius Romanorum*, Napoli.
- Lamberti 2017: F. Lamberti, *Considerazioni in tema di antinomie e rapporti fra leggi nel tempo, tra repubblica e principato*, «LR» 7, 273-307.
- Langhammer 1973: W. Langhammer, *Die rechtliche und soziale Stellung der Magistratus municipales und der Decuriones*, Wiesbaden.
- Licandro 2004: O. Licandro, *Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, Torino.
- Linderski 1995: J. Linderski, *Religious Aspects of the Conflict of the Orders. The Case of Confarreatio*, in *Roman Questions. Selected Papers*, Stuttgart, 542-559 (= in *Social Struggles in Archaic Rome: New Perspectives on the Conflict of the Orders*, ed. by K. A. Raaflaub, Berkeley 1986, 244-261).
- Linderski 1995a: J. Linderski, *Constitutional Aspects of the Consular Elections in 59 BC*, in *Roman Questions. Selected Papers*, Stuttgart, 71-90 (= «Historia» 14, 1965, 423-433).
- Loreto 1991: L. Loreto, *La censura di Appio Claudio, l'edilità di Cn. Flavio e la razionalizzazione delle strutture interne del senato romano*, «A&R» 36, 181-203.
- Mangas 2001: J. Mangas, *Leys coloniales y municipales de la Hispania romana*, Madrid.
- Melchor Gil 2013: E. Melchor Gil, *Formas de ingreso de nuevos decuriones en los senados municipales*, in *Senados municipales y decuriones en el occidente romano*, eds. E. Melchor Gil – A. D. Pérez Zurita – J. F. Rodríguez Neila, Sevilla, 215-236.
- Melchor Gil – Rodríguez Neila 2012: E. Melchor Gil – J.F. Rodríguez Neila, *La integración real o ficticia en los ordines decurionum: lecti, cooptati, adlecti y ornamentarii*, «Epigraphica» 74, 109-171.
- Mercklin 1848: L. Mercklin, *Die Cooptation der Römer. Eine sacralrechtliche Abhandlung*, Leipzig.
- Mommsen 1984: Th. Mommsen, *Le droit publique romain*, t. III, Paris.
- Montanari 2008: E. Montanari, *Le elezioni sacerdotali nel 'sistema giuridico-religioso' repubblicano*, «MedAnt» 11, 611-619.
- Moreau 1988: Ph. Moreau, *Lex Iulia de sacerdotiis*, «Athenaeum» 66, 365-369.
- North 2011: J. North, *Lex Domitia revisited*, in *Priests and State in the Roman World*, ed. by J.H. Richardson – F. Santangelo, Stuttgart, 39-61.
- Paribeni 1961: R. Paribeni, s.v. *Cooptatio*, in *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane*, vol. 2, Roma², 1200.
- Pais 1915: E. Pais, *L'elezione del Pontefice Massimo per mezzo delle XVII Tribù*, in *Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma*, vol. 1, Roma, 337-346.
- Raggi 2006: A. Raggi, *Le norme sui sacra nelle leges municipales*, in *Gli statuti municipali*, a c. di L. Capogrossi Colognesi – E. Gabba, Pavia, 701-721.
- Raggi 2011: A. Raggi, *'Religion' in Municipal Laws?*, in *Priests and State in the Roman World*, ed. by J.H. Richardson – F. Santangelo, Stuttgart, 333-346.
- Rodríguez Cortés 1991: J. Rodríguez Cortés, *Sociedad y religión clásica en la Bética roman*, Salamanca.
- Rodríguez Neila 1981: J.F. Rodríguez Neila, *Magistraturas municipales y funciones religiosas en Hispania Romana*, «Revista de Estudios de la Vida Local» 209, 91-118.

- Rodríguez Neila 1996: J. Rodríguez Neila, *La Lex Flavia Malacitana y la legislación electoral romana*, in *Historia Antigua de Málaga y su Provincia*, Actas del Primer Congreso de Historia Antigua, Málaga 1994, eds. F. Wulff Alonso – G. Cruz Andreotti, 277-302.
- Rotondi 1912: G. Rotondi, *Leges publicae populi romani*, Hildesheim-Zürich-New York.
- Rüpke 2005: J. Rüpke, *Fasti sacerdotum: die Mitglieder der Priesterschaften und das sakrale Funktionspersonal römischer, griechischer, orientalischer und judisch-christlicher Kulte in der Stadt Rom von 300 v. Chr. bis 499 n. Chr.*, Teil 1. Jahres- und Kollegienlisten, Stuttgart.
- Rüpke 2006: J. Rüpke, *Religion in the Lex Ursonensis*, in *Religion and Law in Classical and Christian Rome*, ed. by C. Ando – J. Rüpke, Stuttgart, 34-46.
- Rüpke 2008: J. Rüpke, *Fasti Sacerdotum: A Prosopography of Pagan, Jewish, and Christian Religious Officials in the City of Rome, 300 BC to AD 499*, Oxford.
- Rüpke 2012: J. Rüpke, *Religion in Republican Rome: Rationalization and Ritual Change*, Philadelphia.
- Ryan 1996: F.X. Ryan, *The lectio senatus after Sulla*, «RhM» 139, 189-191.
- Ryan 2001: F.X. Ryan, *Die Senatorenerneuerung gemäss dem ovinischen Gesetz*, «RSA» 31, 83-91.
- Sabbatucci 1972: D. Sabbatucci, *La censura, istituzione rivoluzionaria dell'antica Roma*, «Index» 3, 192-202.
- Scheid 1989: J. Scheid, *Il sacerdote*, in *L'uomo romano*, a c. di A. Giardina, Roma-Bari, 47-79.
- Scheid 2011: J. Scheid, *Leggi e religione*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia, a c. di J.-L. Ferrary, 219-237.
- Scialoja 1898: V. Scialoja, *Le case dei decurioni di Taranto e dei senatori Romani. Nota ad un passo della legge Tarentina*, «RAL» 7, 216-219.
- Scialoja 1898a: V. Scialoja, *Sulla garanzia patrimoniale richiesta ai senatori romani durante la repubblica*, «BIDR» 11, 32-48.
- Szemler 1972: G.J. Szemler, *The Priests of the Roman Republic. A Study of between Priesthoods and Magistracies*, Bruxelles.
- Taylor 1942: L.R. Taylor, *The Election of the Pontifex Maximus in the Late Republic*, «CPh» 37, 421-424.
- Vaahtera 2002: J. Vaahtera, *Livy and the Priestly Records: À Propos ILS 9338*, «Hermes» 130, 100-108.
- Vallocchia 2008: F. Vallocchia, *Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana*, Torino.
- Wissowa 1899: G. Wissowa, s.v. *Capere*, RE, 3.2, col. 1509.
- Wolf 2011: J.G. Wolf, *Die Lex Irnitana. Ein römisches Stadtrecht aus Spanien*, Darmstadt.

Elezione o cooptazione per i pontifices?

Abstract

L'articolo propone una nuova interpretazione delle norme contenute nella *Lex Coloniae Genetivae Iuliae* relative all'elezione degli auguri e dei pontefici locali. Tramite l'analisi della legge Ursonense alla luce delle norme vigenti a Roma per l'elezione dei sacerdoti, si vuole dimostrare che a livello locale due erano le vie per essere eletti sacerdoti: una (regolare) prevedeva un'elezione comiziale; l'altra, da applicare solo in determinati casi, che prevedeva una nomina diretta, che poteva appuntarsi anche su individui non domiciliati nella colonia.

The paper aims at providing a new interpretation of the rules prescribed by the *Lex Coloniae Genetivae Iuliae* as to the election of the local pontiffs and augurs. Thanks to a comparative analysis between the *Lex Ursonensis* and analogue norms in force in Rome as to the election of the major priests, the paper shows that the law of Urso prescribed two ways to become priest: either through an election, or through a nomination; the latter, unlike the former, was only applied in specific cases and could also concern persons not belonging to the civic body of Urso.

Federico Russo